



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Direzione generale

OGGETTO: Revoca ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 dell'avviso di selezione interna per la progressione verticale ai sensi dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017 di n. 1 posto con profilo professionale di «Funzionario analista e valutatore delle politiche pubbliche» - categoria D, posizione economica D1, comparto Funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 2 luglio 2019, avente ad oggetto "Piano triennale del fabbisogno del personale del Consiglio regionale della Calabria triennio 2019-2021" è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni dell'Ente per il triennio 2019-2021 (PTFP 2019-2021);

CHE il piano occupazionale riferito all'anno 2019, di cui all'allegato B del succitato PTFP 2019-2021, prevedeva, tra l'altro, il reclutamento di un «Funzionario analista e valutatore delle politiche pubbliche» mediante procedura selettiva per la progressione tra aree riservata al personale interno;

CHE con determinazione del Direttore generale *pro tempore* n. 777 del 30 dicembre 2019 è stato approvato l'avviso di selezione interna per la progressione verticale ai sensi dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di n. 1 posto con profilo professionale di «Funzionario analista e valutatore delle politiche pubbliche» - categoria D, posizione economica D1, comparto Funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato;

CHE il predetto avviso di selezione interna è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria;

RILEVATO che non si è ancora provveduto alla nomina della commissione esaminatrice e all'espletamento delle prove concorsuali;

CONSIDERATO che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 31 maggio 2021 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale del Consiglio regionale 2021-2023 (PTFP 2021-2023);

DATO ATTO che, a seguito di sopravvenute e prioritarie necessità nonché a causa dei riflessi imprevedibili sull'organizzazione dell'ente derivanti da eventi verificatisi nell'anno 2020 che hanno determinato nuove e mutate esigenze (crollo del tetto dell'auditorium Calipari e conseguenti adempimenti amministrativi che hanno evidenziato carenza di professionalità tecniche, soccombenza dell'ente in alcuni contenziosi, sentenza della Corte Costituzione n.133/2020, sentenza Consiglio di Stato n.2462/2021, sentenza Consiglio di Stato 2172/2021), il PTFP 2021-2023 ha stabilito:

- a) che le procedure di reclutamento già avviate dal Consiglio regionale e attualmente in corso si riferiscono a profili professionali rispetto ai quali il fabbisogno dell'Amministrazione non risulta in questo momento prioritario;

- b) che occorre riconsiderare, stante anche il lasso di tempo intercorso, le esigenze sottese ed esistenti al momento della indizione delle procedure concorsuali;
- c) che le sopravvenute e specifiche necessità del Consiglio regionale impongono una rivalutazione delle esigenze organizzative e rendono necessario individuare, nell'ambito del fabbisogno, altre professionalità di maggior interesse per l'attuazione delle priorità strategiche dell'ente rispetto a quelle per cui sono state indette le procedure concorsuali, orientando diversamente la propria capacità di spesa, peraltro ridotta già dall'anno 2020, al fine di garantire la corretta azione amministrativa e il conseguimento degli obiettivi generali dell'amministrazione;
- d) che, alla luce delle mutate esigenze dell'amministrazione, non sussistono gli spazi finanziari necessari per portare a termine le procedure concorsuali precedentemente indette dal Consiglio regionale della Calabria;
- e) che appare necessario revocare tutte le procedure di reclutamento del personale attualmente in corso, tra le quali quella inerente alla copertura mediante selezione interna per la progressione verticale di n. 1 posto con profilo professionale di «Funzionario analista e valutatore delle politiche pubbliche», ad eccezione, di quella relativa a un posto di esecutore tecnico-amministrativo (cat. B1) riservata alle cosiddette categorie protette;

PRESO ATTO che il PTFP 2021-2023, comporta la necessità di riconsiderare l'interesse pubblico originario sotteso ed esistente al momento della indizione della suindicata selezione interna per la progressione verticale di n. 1 posto con profilo professionale di «Funzionario analista e valutatore delle politiche pubbliche»;

DATO ATTO che, a seguito della situazione emergenziale verificatasi e al susseguirsi di disposizioni normative relative alla sospensione delle procedure concorsuali in corso, l'Ente non ha compiuto alcuna attività istruttoria per quanto concerne il predetto avviso di selezione interna;

VISTO l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, che statuisce che *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”*;

CONSIDERATO che la citata procedura di selezione interna per la progressione verticale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi del citato art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, non si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo avviso di selezione e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

TENUTO CONTO che l'art. 11 del prefato avviso di selezione interna per la progressione verticale in oggetto prevede che l'avviso stesso *“non determina il diritto all'assunzione né vincola in alcun modo l'Amministrazione che, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere, modificare o revocare la presente procedura senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa”*;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Abruzzo-Pescara sentenza n.15 febbraio 2016 n.51) e che il potere di revoca esige solo una valutazione di opportunità seppure ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art.21 *quinquies* della legge n.241/1990, sicché il valido esercizio dello stesso resta comunque rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente (Consiglio di stato, sezione III, 29 novembre 2016, n.5026);

CONSIDERATO che deve ritenersi prevalente, rispetto alla mera aspettativa di partecipazione alla selezione dei candidati della procedura bandita, l'interesse attuale dell'amministrazione ad orientare la propria capacità di spesa, peraltro ridotta, verso la selezione di professionalità di maggiore rilevanza strategica ovvero aventi specifiche qualifiche e competenze tecniche;

RAVVISATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca al mantenimento di eventuali posizioni consolidate;

ATTESO CHE, a fronte di quanto sopra rappresentato e, in particolare, del fatto che per la selezione interna de qua è stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo avviso e non è stata espletata alcuna prova selettiva, non possono pertanto considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti rispetto al preminente interesse del Consiglio regionale della Calabria, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, di procedere a una differente selezione di professionalità in conformità alle attuali priorità strategiche dell'Ente;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori; fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l' inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della legge 241/1990 (Consiglio di Stato, sentenza n. 4554/2011; TAR Abruzzo -Pescara, sentenza n. 51/2016; TAR Lombardia, sede di Milano, sentenza n. 985/2019; Consiglio Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, sentenza n. 230/2020);

RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 dell'avviso di selezione interna per la progressione verticale, finalizzato alla copertura di n. 1 posto con profilo professionale di «Funzionario analista e valutatore delle politiche pubbliche»;

DATO ATTO CHE

- sussistono le sopravvenute nuove esigenze organizzative e la mutata situazione di fatto e di diritto dell'Ente, come indicata dalla citata giurisprudenza, sicché ragioni di interesse pubblico e organizzativo, così come specificate nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 31 maggio 2021, di approvazione del PTFP 2021-2023, che qui si richiama, giustificano la mancata copertura del posto di cui all'avviso di selezione interna *de qua*;
- l'interesse pubblico alla buona organizzazione degli uffici pubblici tale da garantire il buon andamento, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa è prevalente rispetto all' aspettativa dei potenziali partecipanti alla procedura di selezione interna in itinere;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8;

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura dell'Ente, modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020;

il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018;

la deliberazione del Consiglio regionale n.100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023;

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 26 giugno 2020 n. 21, con la quale è stato conferito l'incarico di Segretario/Direttore reggente alla scrivente Avv. Maria Stefania Lauria;

la legge regionale 6 aprile 2011, n.11, recante "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti", e in particolare gli articoli 5 e 9;

alla stregua dell'istruttoria compiuta ex art. 4 legge regionale n. 19/2001,

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato, di:

1. revocare, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge 241/1990, la determinazione del Direttore generale *pro tempore* n. 777 del 30 dicembre 2019, con la quale è stato approvato l'avviso di selezione interna per la progressione verticale ai sensi dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017, finalizzato alla copertura di n. 1 posto con profilo professionale di «Funzionario analista e valutatore delle politiche pubbliche» categoria D, posizione economica D1, comparto Funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato;
2. pubblicare il presente provvedimento di revoca sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria;
3. dare atto della conseguente cessazione di ogni riflesso di natura finanziaria della predetta determinazione n. 777 del 30 dicembre 2019 sul bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria;
4. dare immediata eseguibilità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 54, comma 8, del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale per consentire la tempestiva pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente;
5. trasmettere copia del presente provvedimento:
 - a) al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
 - b) al Settore Bilancio e Ragioneria;
 - c) al Settore Informatico e Flussi Informativi;
 - d) all'Ufficio di Gabinetto;
 - e) al Settore Risorse Umane.

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art.5 della l.r. n. 19/2001, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Responsabile del procedimento
dott. Antonio Cortellaro

Il Direttore generale
Avv. Maria Stefania Lauria